

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Aprile 2009]

RISOLTA LA QUESTIONE DELLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NON CERTIFICATE

(Art. 22, TUIR - Risoluzione Agenzia Entrate 19.3.2009, n. 68/E)



Come noto, il sostituto d'imposta (committente, mandante ecc..) preleva sul compenso corrisposto al sostituto (lavoratore autonomo, agente o rappresentante di commercio ecc..) una somma a titolo di ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi per poi procedere a:

- versare la ritenuta fiscale operata;
- rilasciare, a favore del sostituto, l'apposita certificazione.

Dal canto loro, i sostituiti possono **scomputarsi dall'imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi** .

L'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, ha poi **la facoltà di escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto** qualora non risultino dalle certificazioni richieste ai contribuenti.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di scomputo di ritenute non attestate da apposita certificazione, **schierandosi a favore** dell'orientamento che in giurisprudenza si è consolidato nel tempo, in base al quale **la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta non è considerata l'unico documento di prova delle ritenute subite.**

In altri termini, qualora il contribuente **non abbia ricevuto dal sostituto d'imposta la certificazione** delle ritenute effettivamente subite, **è legittimato allo scomputo** delle stesse **a condizione** che sia in grado di **documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta** tramite **esibizione congiunta**

> **della fattura**

> **e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari,**

idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Qualora la fattura e la suddetta documentazione siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, alle stesse andrà, inoltre, allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

In questo modo, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio "equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta". In calce alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il contribuente è altresì tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, "che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta".

IVA PER CASSA (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto attuativo del 26 Marzo 2009)

E' stato emanato il Decreto attuativo dell'articolo 7 del D.L. n. 185/2008 (ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che dispone l'applicabilità del meccanismo dell'iva per cassa, secondo il quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un **volume d'affari non superiore a 200.000 euro**, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, entro tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Restano escluse dal regime in esame sia le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'iva, sia le operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Si ricorda che la fattura emessa deve contenere l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita. **E' bene precisare che le suddette disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in commento nella Gazzetta Ufficiale e quindi ad oggi non è ancora in vigore.**

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FEBBRAIO 2009 (Istat, Comunicato, del 16/03/09)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al **+ 1,5%**.

INDEDUCIBILITÀ IVA ALLARGATA SULLE PRESTAZIONI DI VITTO E ALLOGGIO (Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 31.03.2009)



L'Amministrazione fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini IRES e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare, secondo l'Agenzia, **l'IVA non detratta e compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non può essere dedotta dalla base imponibile IRES e IRAP:**

- > della società che, in possesso di fattura relativa a tali prestazioni, abbia scelto di non detrarre l'iva per motivi di convenienza economica;
- > ed anche di quella che disponga di un documento (ricevuta fiscale o scontrino parlante), attestante le prestazioni in esame, in cui non risulta evidenziata l'IVA gravante sul corrispettivo pagato.

TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA UNICO

(Art. 17, D.P.R. n. 435/2001)

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Di seguito vengono riepilogati i termini per l'effettuazione dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO.

VERSAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

IRPEF - IRAP	saldo 2008 e 1° acconto 2009	II° o unica rata di acconto 2009
termini di versamento	entro il 16.6.2009 , senza maggiorazione di interessi;	entro il 30.11.2009
	dal 17.6.2009 al 16.7.2009 , con la maggiorazione dello 0,4%.	

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio COINCIDENTE con l'anno SOLARE

IRES - IRAP	APPROVAZIONE BILANCIO	saldo 2008 e 1° acconto 2009	II° o unica rata di acconto 2009
termini di versamento	entro il 31.5.2009	entro il 16.6.2009 , senza maggiorazione di interessi;	entro il 30.11.2009
		dal 17.6.2009 al 16.7.2009 , con la maggiorazione dello 0,4%.	
	dal 1° al 30.06.2009 (oppure dopo il 30.06 in seconda convocazione)	entro il 16.7.2009 , senza maggiorazione di interessi;	
		dal 17.7.2009 al 17.8.2009 , (salvo ulteriori differimenti), con la maggiorazione dello 0,4%.	
	in caso di mancata approvazione del bilancio nei 4 mesi	entro il 16.6.2009 , senza maggiorazione di interessi;	
		dal 17.6.2009 al 16.7.2009 , con la maggiorazione dello 0,4%.	

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

	in caso di mancata approvazione del bilancio oltre 4 mesi	entro il 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio, senza maggiorazione di interessi;
		ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio NON COINCIDENTE con l'anno

SOLARE

IRES - IRAP	APPROVAZIONE BILANCIO	saldo 2008 e 1° acconto 2009	1° o unica rata di acconto 2009
termini di versamento	entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta	entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione di interessi;	
		ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.	
	dopo 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta	entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione, senza maggiorazione di interessi;	
		ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.	
in caso di mancata approvazione del bilancio	come per le società con esercizio coincidente con l'anno solare		

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

I suddetti termini di versamento si applicano anche al saldo per il 2008 e al primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.



RATEIZZAZIONE

Resta ferma la facoltà di rateizzazione dei versamenti relativi al saldo 2008 e al primo acconto 2009 (compresi quelli relativi ai contributi INPS), con l'applicazione degli interessi del 6% annuo.

RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI: ALCUNI CHIARIMENTI (Circ. Min. n. 11/E del 19.03.2009)



Relativamente alla rivalutazione di fabbricati strumentali l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche ai fini della rivalutazione in esame si rende necessario procedere allo scorporo delle aree di sedime così come previsto ai fini fiscali. Di conseguenza il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza dovrà essere compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili. Parrebbe pertanto possibile rivalutare le aree in questione purchè si proceda alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Secondo la circolare in esame l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso".

IL "NUOVO" MOD. IVA TR PER IL RIMBORSO DEL CREDITO TRIMESTRALE (Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 - Provvedimento del 19.03.2009)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il "nuovo" modello IVA TR utilizzabile dai

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

contribuenti che hanno realizzato **nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono **chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione** anche con altri tributi, contributi e premi. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il **credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti** previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

In particolare sono **interessati alla presentazione dell'istanza** in commento **i soggetti che:**

**Art. 30,
comma
3,
lettera
a)**
(DPR
633/72)

hanno effettuato **operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti** e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se **l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%**.
Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti; (le operazioni attive poste in essere dai soggetti che applicano il *reverse charge*, che possono richiedere il recupero del credito IVA trimestrale, sono considerate "ad aliquota zero");

Art. 30,

hanno effettuato nel trimestre **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/72, nonché art. 41, D.L. n. 331/93 ecc... (vedi istruzioni al rigo

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

comma 3, lettera b) (DPR 633/72)	TA16 del modello in esame), per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
Art. 30, comma 3, lettera c) (DPR 633/72)	hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Si precisa che l'Agenzia delle entrate ha evidenziato nella Circolare 13.3.2009, n. 8/ E che, nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell'IVA rimborsabile ex art. 30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72 è necessario escludere "l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza";
Art. 30, comma 3, lettera e) (DPR 633/72)	non sono residenti e che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30.

E' bene rammentare che il credito IVA infrannuale può essere utilizzato in compensazione con altre imposte, contributi e premi nel modello F24 a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

quello in cui lo stesso è maturato, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

“6036” Credito IVA maturato nel **1° trimestre,**

“6037” Credito IVA maturato nel **2° trimestre,**

“6038” Credito IVA maturato nel **3° trimestre.**

La richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale va effettuata presentando il modello IVA TR:

- > **esclusivamente in via telematica;**
- > **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Documento chiuso in redazione in data 10/04/2009

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.